

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 139/02/2012

FATTO E DIRITTO

1) Con ricorso depositato in data 20/ 10/2011 la società Agricola Sa. Lu., Gi. e An. S.S., con sede in Marcaria, in persona del legale rappresentante Sa. Lu., esercente l'attività di allevamento di bovini da latte e la coltivazione di cereali e altri seminativi, impugnava l'avviso di liquidazione n° 2008/T007360000 relativo ad imposte di registro, ipotecaria e catastale - anno 2008 -, recante l'importo di € 218.969,16.

Esponeva, in particolare la società ricorrente:

- con atto a ministero Notaio Dott. Mario Nicolini, stipulato il 10/6/2008 e registrato il 2/7/2008 - serie 1T, n°007360 - essa aveva acquistato un fabbricato rurale catastalmente classificato in classe D 10, nonché un appezzamento di terreno agricolo identificato al fg. 24, mapp. 71, 245, 251, 253 e 255, entrambi ubicati in Castellucchio, condotti in affitto da Fu. Fr.; - nel rogito di acquisto essa società aveva chiesto di fruire dei benefici fiscali previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina estesi anche agli imprenditori agricoli professionali;
- aveva, quindi, versato le imposte in questione nella misura agevolata;
- senonché l'Ufficio aveva rilevato che il fondo agricolo era condotto in affitto da Fu. Fr.;
- di tal che aveva ritenuto che essa acquirente non avesse esercitato l'attività di coltivazione del fondo dalla data del suo acquisto;
- aveva pertanto recuperato le imposte suddette calcolandole sulla scorta dell'aliquota ordinaria;
- tuttavia, l'affittuario in data 12/3/2008 aveva rinunciato alla conduzione del fondo a far tempo dal 10/11/2008, con riserva esclusivamente del diritto ai frutti pendenti;
- ciò sarebbe comprovato dai fascicoli dell'azienda acquirente relativi all'anno 2009, dai quali risulterebbe la coltivazione del fondo del terreno de quo.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni.

2) Con nota depositata in data 18/ 11/2011 si costituiva in giudizio l'Ufficio contraddittorio il quale eccepiva preliminarmente la decadenza della società ricorrente dalla facoltà di impugnativa. L'atto oggetto di ricorso era stato, infatti, notificato alla contribuente in data 6/6/2011.

Il termine per l'impugnazione spirava, quindi, il 20/9/2011.

La contribuente, invece, aveva notificato il ricorso in data 22/9/2011.

Nel merito prospettava l'insussistenza del presupposto per la fruizione dei benefici.

L'affittuario, infatti, avrebbe rinunciato alla coltivazione a far tempo dall'11/11/2008, mentre il rogito di acquisto era stato stipulato in data anteriore ossia il 10/6/2008.

Nel lasso temporale intercorrente tra le date suindicate, dunque, la società acquirente non avrebbe coltivato il fondo. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'avviso impugnato.

3) All'udienza del 14/5/2012 la ricorrente chiedeva la rimessione in termini ad impugnare in quanto la data di ricezione dell'avviso di liquidazione recata dal timbro apposto sul relativo piego postale era stato letto, e poteva leggersi, come "8/6/2011" anziché come "6/6/2011".

Insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

4) Preliminarmente, questa Commissione, esaminato l'originale del verso del piego contenente l'avviso di liquidazione consegnato alla ricorrente ed acquisito agli atti in fotocopia nell'udienza di trattazione, ritiene che in effetti il timbro ivi apposto non consenta di leggere la prima cifra della data come "6".

La scarsa nitidezza del timbro fa propendere per la lettura della prima cifra della data come "8"

È indubbio, comunque, che il timbro in questione fosse scarsamente intelleggibile e la contribuente potesse essere indotta in errore incolpevole nella lettura della data di avvenuta ricezione del piego.

Questo Giudice ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

Il Legislatore con la recente novella processuale ha collocato la norma disciplinante l'istituto suddetto nell'art. 153, Il co., c.p.c., facente parte del libro I, titolo IV, capo II, intitolato "dei termini". Nel contempo ha disposto l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. ricompreso nel libro II, titolo I, capo II, sezione II, del c.p.c. intitolata "della trattazione della causa".

Con tale novella il Legislatore ha evidentemente inteso estendere la portata applicativa dell'istituto della rimessione in termini anche al di fuori del procedimento e, quindi, ai termini "esterni" ai gradi del giudizio o prodromici ad esso.

Ne consegue che l'art. 153, Il co., in virtù del richiamo all'art. 1, Il co., D.Lgs 546/92, trova applicazione anche al procedimento tributario e agli atti immediatamente prodromici. Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la Giurisprudenza consolidata, anche della S.C., presupposto della fruizione delle agevolazioni di cui si discute non è l'immediata e materiale disponibilità del fondo, bensì la disponibilità di diritto, purché il contribuente si attivi onde ottenere nel più breve tempo possibile la disponibilità di fatto (Cass. 2001 n. 1927); ciò che è avvenuto nel caso di specie.

D'altra parte dalla documentazione versata in atti risulta che il fondo è stato rilasciato dall'affittuario dopo cinque mesi dalla data del rogito di acquisto.

Tale lasso temporale in cui la società acquirente non ha coltivato il fondo, non preclude il riconoscimento dell'agevolazione in questione. Stante la applicazione dell'art. 153, Il co., c.p.c. questa Commissione reputa di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione riammette in termini la società ricorrente a' sensi dell'art. 453 Il co., C.P.C. e, per l'effetto, accoglie nel merito il ricorso.

Compensa le spese.